

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

www. ausl.pe.it

Via Paolini, 45 - 65100 Pescara

Tel. 085 4253107-3108 fax 085 4253100-3134

C.F.-Partita IVA n. 01397530682

U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AL R.U.P. NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA IN PROJECT FINANCING PER LA “*Progettazione, realizzazione e gestione in finanza di progetto dei lavori di riqualificazione e potenziamento del sistema della sosta a servizio dell’Ospedale Civile S. Spirito in Pescara*” NONCHE’ NELL’EVENTUALE SUCCESSIVA FASE DI GARA.

(ART. 31 COMMA 7 D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i)

PRESTAZIONI-DISCIPLINARE ALLEGATO 3

OGGETTO

Il servizio comprende l’attività di supporto giuridico al Rup nella verifica della “fattibilità” della proposta in project financing ricevuta, al fine di addivenire all’atto dichiarazione di pubblica utilità e di attestazione della bontà e della convenienza dello strumento proposto.

Per le specifiche prestazioni richieste si rinvia a quanto previsto nell’Avviso indagine di mercato al parag. “oggetto dell’affidamento”.

Nell’esecuzione del presente appalto, l’affidatario, si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nello svolgimento del servizio l’operatore dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del procedimento ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Per dettagli sulla proposta del servizio di supporto al RUP nella procedura di valutazione economica e giuridica della proposta di project-financing relativa alla “*Progettazione, realizzazione e gestione in finanza di progetto dei lavori di riqualificazione e potenziamento del sistema della sosta a servizio dell’Ospedale Civile S. Spirito in Pescara*”, si rinvia alla relazione del RUP – Allegato 1.

RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività l’operatore dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dell’appalto, venisse a conoscenza. L’affidatario espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

DURATA

La durata dell’appalto decorre dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine:

- al termine della fase I : **nel momento in cui la ASL deliberi la non fattibilità della proposta pervenuta;**
- nel caso di delibera di fattibilità della proposta: **con la sottoscrizione del contratto di concessione.**

Si precisa, in particolare, che le prestazioni oggetto del servizio di supporto giuridico di cui alla fase 1 (preparatoria) dovranno essere rese nel termine di gg. 15 (quindici) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di appalto.

COLLABORAZIONI

L’affidatario potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto di affidamento saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La ASL sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'affidatario.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'affidatario.

PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ

Il versamento del corrispettivo sarà suddiviso in tranches secondo il dettaglio prospettato in preventivo.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura relativa a ciascuna fase, a conclusione della stessa. Qualora il pagamento avverrà oltre i termini suddetti, la Ditta avrà diritto, previa specifica segnalazione/richiesta, al pagamento degli interessi legali.

L'appalto di servizio è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Dovranno essere esibite polizze a garanzia dei rischi professionali del soggetto affidatario del servizio di supporto al RUP.

PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la ASL potrà applicare le seguenti penali:

1. Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
2. Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.
3. Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
4. Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla ASL in conseguenza dell'inadempimento.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la ASL si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

La ASL si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

RECESSO

La ASL, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso minimo di giorni 20. Il recesso verrà trasmesso per pec. In tale caso l'affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI ASTENSIONE

L'affidatario, prima della sottoscrizione del contratto dovrà dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità ed astensione richiamate dal D.Lgs. 50/2016 e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti, né di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse. L'affidatario dovrà altresì impegnarsi a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'affidatario e la ASL di Pescara in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dell'appalto di servizio che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente in via esclusiva è stabilito in quello di Pescara.

SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti l'affidamento del servizio di supporto al R.U.P., con la sola esclusione dell'I.V.A. sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

Si intendono, altresì, a carico dell'affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.